

Delibera n° 441

Estratto del processo verbale della seduta del

2 marzo 2018

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTI i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “*pacchetto igiene*”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

PRECISATO che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni ed in particolare il punto 16 dei considerando secondo cui *“E' opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti”*;

ACCLARATO che gli adattamenti sono misure di flessibilità che in determinate circostanze consentono agli Stati Membri di modificare le prescrizioni contenute negli allegati del “Pacchetto Igiene”;

RILEVATO che tale facoltà di adattamento è prevista:

- all'articolo 13, paragrafi 3-5, del Regolamento (CE) n. 852/2004
- all'articolo 10, paragrafi 3-5, del Regolamento (CE) n. 853/2004
- all'articolo 17, paragrafi 3-5, del regolamento (CE) n. 854/2004.

ACCERTATA la possibilità di potersi avvalere di specifiche disposizioni per adattare i requisiti degli allegati su menzionati allo scopo di:

- a) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi di produzione tradizionali (in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti) e
- b) adattare i requisiti relativi alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti;

ATTESO che, per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti di origine animale, le misure nazionali possono anche adattare i requisiti relativi ai controlli ufficiali al fine di consentire la realizzazione di progetti pilota per sperimentare nuovi approcci per quanto riguarda i controlli sanitari sulle carni;

TENUTO CONTO del Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che consente, in deroga alle disposizioni ivi contenute, una riduzione del numero di unità campionarie da considerare nei piani di campionamento, qualora l'operatore può documentare l'applicazione di procedure efficaci;

VISTA la raccomandazione della Commissione Europea, a seguito della missione ispettiva del FVO, svoltasi nel periodo novembre 2009-marzo 2010, al fine di raccogliere informazioni circa l'applicazione delle norme igieniche nelle strutture che lavorano prodotti a base di carne e di latte di piccole dimensioni, per una maggiore flessibilità nell'applicazione della legislazione sull'igiene dei prodotti alimentari applicata alle piccole imprese e alle produzioni di nicchia;

CONSIDERATO che gli ispettori comunitari durante la visita su menzionata hanno rilevato che la flessibilità, di cui al Reg. CE/852/2004, non è molto utilizzata o lo è in modo difforme, e pertanto, hanno ritenuto opportuno incoraggiare e promuovere detta flessibilità in considerazione del fatto che tale pratica può aiutare le piccole imprese alimentari a conformarsi alla vigente normativa, senza compromettere la sicurezza alimentare; questo, a sua volta, contribuisce a promuovere una maggior innovazione nel settore alimentare e supporta i prodotti alimentari locali;

PRESO ATTO che con la Comunicazione 2016/C 278/01 relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione e la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari, la Commissione Europea ha inteso facilitare e armonizzare l'applicazione dei requisiti dell'Unione Europea in materia di programmi di prerequisiti e di procedure basate sul sistema HACCP, offrendo orientamenti pratici anche sulla flessibilità prevista dalla normativa dell'Unione europea per determinati stabilimenti del settore alimentare con riguardo all'applicazione dei PRP e delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;

PREMESSO che l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)>> prevede che *"Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari."*;

VISTO l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, su menzionata il quale prevede, altresì, che *"Nei rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti della vigente normative comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria."*

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione 0179/PRES dd. 01.09.2015 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole Produzioni Locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

CONSIDERATO che le Piccole Produzioni Locali rappresentano un progetto pilota per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene:
- per favorire la prosecuzione dell'utilizzo di metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, trasformazione o distribuzione dei prodotti alimentari

- per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore alimentare con bassa produzione e situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici applicando gli adattamenti anche alla costruzione, allo schema e alle attrezzature degli stabilimenti, pur senza compromettere gli obiettivi di sicurezza alimentare e salute pubblica;

ACQUISITA la sintesi dell'analisi del rischio, a sostegno delle motivazioni dell'adattamento, eseguita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, considerando l'arco temporale in cui si è attuato il progetto della Piccole Produzioni Locali;

PRECISATO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è l'ente pubblico che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico anche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, in particolare, attraverso lo svolgimento di attività diagnostiche e di informazione e divulgazione scientifica;

RAVVISATA la necessità di perseguire l'obiettivo della valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali, in funzione della tutela del territorio e delle sue tradizioni, nonché della promozione del patrimonio storico della Regione Friuli Venezia Giulia, dando l'opportunità al produttore di integrare il proprio reddito, pur limitando la cessione di prodotti a base di carne in termini di quantità e di ambito di commercializzazione, un tanto per rappresentare la stretta interconnessione tra luogo di lavorazione e luogo di vendita, nell'ottica delle razionale "dai campi alla tavola";

RICHIAMATI gli indirizzi politici e operativi, definiti dagli Assessori della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, attraverso la generalità di Giunta n. 1200/2017, avente ad oggetto "Piccole Produzioni Locali (PPL). Comunicazioni" del 23 giugno 2017;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, unito al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

PRECISATO che il predetto schema di regolamento detta, in particolare:

- norme relative ai requisiti igienico – sanitari con riferimento ai locali di lavorazione, deposito e maturazione dei prodotti, nonché alla lavorazione dei prodotti medesimi, affinché siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria e agli adattamenti ivi previsti;
- le modalità procedurali per l'avvio dell'attività da parte dell'operatore alimentare nonché altre disposizioni comuni in materia di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale;

VISTA la Direttiva 98/34/EC del parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, che consente alla Commissione e agli stati Membri dell'Unione Europea di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli stati membri intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate;

ATTESO che i regolamenti e i disciplinari devono essere trasmessi in forma di progetto alla Commissione Europea al fine di permetterne la valutazione della compatibilità con i principi comunitari della libertà di circolazione delle merci e di stabilimento delle imprese, prima di essere inseriti nel sistema informatico TRIS;

CONSIDERATO che, la Direzione Salute provvederà, a conclusione della procedura di

notifica prevista dalla Direttiva 98/34/EC del parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, a trasmettere alla Giunta Regionale lo schema di Regolamento per l'approvazione definitiva e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO, pertanto, di approvare, in via preliminare, il su citato schema di Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della LR n. 22/2010 e sue modificazioni, unito al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO CHE il su citato schema di regolamento è stato diramato in conformità alla circolare 1/2015 del Segretariato generale, avvenuto in data 19 febbraio 2018;

VISTO il D.P. Reg. n° 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli Enti regionali;

VISTO il Decreto n. 1016/DC dd. 8.10.2010, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali;

TUTTO CIÒ premesso su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l'Assessore alle risorse agricole, forestali e ittiche, la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, in via preliminare, il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di prodotti a base di carne, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 e sue modificazioni, unito al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di trasmettere successivamente il presente atto alla Commissione Europea per il parere di competenza, al fine di permetterne la valutazione della compatibilità con i principi comunitari della libertà di circolazione delle merci e di stabilimento delle imprese.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE